

**COMUNE DI SULMONA**  
**Provincia di L'AQUILA**

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE  
AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE IN  
RISCOSSIONE COATTIVA  
DEL COMUNE DI SULMONA  
AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1  
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199**

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 44 del 3 ottobre 2026)

Indice

|              |                                                                                      |   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Articolo 1.  | Oggetto del regolamento .....                                                        | 3 |
| Articolo 2.  | Oggetto della definizione agevolata .....                                            | 3 |
| Articolo 3.  | Modalità di adesione alla definizione agevolata.....                                 | 4 |
| Articolo 4.  | Effetti dell'adesione .....                                                          | 5 |
| Articolo 5.  | Effetti della definizione agevolata.....                                             | 5 |
| Articolo 6.  | Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione .....                   | 5 |
| Articolo 7.  | Rateizzazione.....                                                                   | 6 |
| Articolo 8.  | Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore ..... | 7 |
| Articolo 9.  | Rinuncia al contenzioso pendente .....                                               | 7 |
| Articolo 10. | Entrata in vigore ed efficacia .....                                                 | 8 |

## **Articolo 1. Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi da 102 e a 109 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate tributarie del Comune di Sulmona in fase di riscossione coattiva, affidata a un Concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, indicate al successivo articolo 2, non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, e di accertamenti esecutivi di cui all'art.1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n.160.
2. Ai fini del presente regolamento:
  - Per <<Comune>> si intende il Comune di Sulmona;
  - Per <<Concessionario>> si intende il soggetto esterno affidatario della riscossione coattiva delle entrate tributarie del Comune di Sulmona oggetto della presente definizione agevolata.

## **Articolo 2. Oggetto della definizione agevolata**

1. I debiti di natura tributaria, limitatamente alle entrate tributarie IMU/ICI, TASI, TARI/TARES, ICP, TOSAP, TARIG, relativi alle annualità pregresse, risultanti da ingiunzioni di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e da accertamenti esecutivi di cui all'art.1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n.160 affidati alla riscossione coattiva del concessionario entro il 15 luglio 2026 e non riscossi, possono essere estinti versando, con modalità e scadenze indicate nel successivo articolo 3, le somme dovute a titolo di:
  - capitale;
  - oneri di riscossione e rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari;
  - spese di notificazione degli atti;
  - interessi di mora, determinati ai sensi dell'art. 1 comma 802 della L. 160/2019.

A seguito di definizione agevolata, non sono dovuti le sanzioni irrogate e gli interessi liquidati in fase di accertamento.

2. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare tutto o parte del carico posto in riscossione coattiva per ciascuna posizione contributiva.

3. Nel termine di giorni dieci dalla pubblicazione del presente Regolamento sul sito internet istituzionale dell'Ente, il concessionario mette a disposizione dei contribuenti interessati dalla definizione agevolata, specifico *Portale Internet* dove consultare o richiedere l'ammontare delle pendenze che possono essere oggetto di definizione. Di tale attivazione viene data comunicazione agli utenti mediante sito istituzionale dell'Ente.

### **Articolo 3.      Modalità di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore, attraverso il Portale Internet di cui all'articolo precedente, manifesta, entro la data del 05 dicembre 2026, la sua volontà di avvalersene.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1, il contribuente indica una delle seguenti modalità di estinzione del debito:
  - a) versamento in un'unica soluzione, entro la data del 30 gennaio 2027, degli importi dovuti a seguito della definizione agevolata, resi disponibili dal Concessionario sul portale;
  - b) versamento mediante rateizzazione dell'importo dovuto a seguito di definizione agevolata, richiesta con le modalità di cui ai successivi articoli 7 e seguenti del presente Regolamento e in conformità alla modulistica prevista tramite il *Portale Internet*. In tal caso, nella dichiarazione di adesione il debitore indica altresì il numero di rate mensili in cui intende effettuare il pagamento;
  - c) presentazione, contestuale alla dichiarazione di adesione, di rinuncia all'eventuale contenzioso pendente con le modalità e in conformità alla modulistica prevista tramite il *Portale Internet*. In tale dichiarazione il debitore indica altresì l'eventuale numero di rate in cui intende effettuare il pagamento sempre che non voglia optare per il pagamento in un'unica soluzione nel termine del 30 gennaio 2027.
3. Ove il contribuente si avvalga della rateizzazione secondo una delle modalità di cui alle lettere b) o c) del precedente comma 2, il versamento della prima rata dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio del 30 gennaio 2027, a pena di decadenza dal beneficio della presente definizione agevolata.
4. Il Concessionario, entro il termine del 31 dicembre 2026, rende disponibile ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.

5. Nel caso di versamento rateizzato si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza maggiorato di un punto percentuale.

#### **Articolo 4. Effetti dell'adesione**

1. A seguito dell'istanza di adesione di cui all'art. 3:
  - a) sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza;
  - b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento, derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
  - c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione dell'istanza;
  - d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  - e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

#### **Articolo 5. Effetti della definizione agevolata**

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della presente definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata, nel caso di pagamento in unica soluzione, ovvero di tre rate anche non consecutive o dell'ultima rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.
3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'istante decade dalla possibilità di accedere a eventuali successive definizioni agevolate per i medesimi carichi affidati alla riscossione coattiva per il quale ha presentato istanza di adesione alla definizione agevolata.

#### **Articolo 6. Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. La facoltà di definizione agevolata prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario, per le somme ancora dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi oggetto di definizione.
2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
3. A seguito della presentazione dell'istanza di adesione di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c) sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

#### **Articolo 7. Rateizzazione**

1. Qualora il contribuente, in sede di presentazione dell'istanza di adesione di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c), richieda la rateizzazione degli importi oggetto di definizione agevolata, indicherà, in quella sede, il numero di rate di cui intende avvalersi.
2. Il piano di rientro del debito, per cui è stata presentata l'istanza, sarà elaborato con rate a scadenza mensile, di pari importo, fino ad un massimo di 30 (trenta) rate, tenendo conto che l'importo minimo della rata non può essere inferiore, di norma, a euro 100,00 (cento).
3. I criteri per la determinazione delle rate sono i seguenti:

|    |                                  |                        |
|----|----------------------------------|------------------------|
| A) | fino a euro 100,00               | nessuna rateizzazione  |
| B) | da euro 100,01 a euro 2,000,00   | fino a 20 rate mensili |
| C) | da euro 2,000,01 a euro 4,000,00 | fino a 24 rate mensili |
| D) | da euro 4,000,01 in poi          | fino a 30 rate mensili |

4. In presenza di un piano di rateizzazione del debito in corso, è possibile richiedere un nuovo piano di rateizzazione con le modalità di cui all'articolo 3 comma 2 lettera b) del presente Regolamento, al fine di ottenere l'emissione di un nuovo piano di rateizzazione. Il nuovo piano di rateizzazione ha ad oggetto l'importo residuo dovuto al netto delle sanzioni e degli interessi e restano fermi gli importi già versati, anche a titolo di sanzione e interessi.
5. In presenza di debiti rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, oggetto di un precedente piano di rateizzazione da cui il contribuente sia decaduto, è

possibile richiedere di aderire alla definizione agevolata di cui al presente Regolamento, versando in un'unica soluzione, entro la data del 30 gennaio 2027, gli importi dovuti a seguito di definizione agevolata come indicati nel portale reso disponibile dal Concessionario, secondo le modalità di cui all'articolo 3 comma 2 lettera a); è, altresì, possibile aderire in forma rateizzata presentando l'istanza di cui all'articolo 3, comma 2, lett. b), in tal caso la prima rata è fissata in un importo pari al 25% delle somme per le oggetto di definizione.

6. Qualora intervenga la decadenza del piano di rateizzazione per mancato rispetto del medesimo, per ritardato o parziale versamento, l'intero debito non ancora sanato sarà riscosso coattivamente.

#### **Articolo 8. Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

#### **Articolo 9. Rinuncia al contenzioso pendente**

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2, lett. c), il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta

dichiarazione, il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

#### **Articolo 10.      Entrata in vigore ed efficacia**

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune di Sulmona ai sensi dell'art.1, comma 108 della L.30 dicembre 2025, n.199 ed è trasmesso ai soli fini statistici al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.